

ALLEGATO B)

CAPITOLATO PRESTAZIONALE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA SCUOLA COMUNALE DI MUSICA DI FOSSATO DI VICO CIG: Z5B385ABDA

ART. 1 – OGGETTO

Oggetto dell’appalto è l’affidamento del servizio di gestione della scuola Comunale di Musica di Fossato di Vico, sita in Fossato di Vico Via F. Venturi, al piano seminterrato del plesso della Scuola Primaria e Secondaria di 1° grado “P. Vannucci”, nei termini e con le modalità meglio specificati nei successivi articoli del presente Capitolato. In caso di impossibilità di accedere alla scuola a causa della recrudescenza dell’emergenza sanitaria da Covid – 19 potranno essere utilizzati i locali comunali presso la Frazione Borgo.

L’affidatario è tenuto a svolgere i servizi con proprio rischio economico di impresa ed operando con autonomia organizzativa e gestionale.

In particolare, con il presente avviso il Comune di Fossato di Vico intende effettuare un’indagine di mercato ai sensi dell’51 D.L. 77/2021 e dell’art.1, c.2 lett. a) L. 120/2020 (che ha temporaneamente sostituito l’art. 36 del D. Lgs. 50/2016 al fine di accelerare e incentivare gli investimenti pubblici per far fronte alla crisi economica generata dall’emergenza da Covid-19), delle Linee Guida ANAC n. 4 di attuazione del “Codice” finalizzata all’individuazione di operatori economici cui affidare in forma diretta il suddetto servizio previa consultazione di n. 5 preventivi.

ART. 2 - STAZIONE APPALTANTE

Comune di Fossato di Vico, con sede in Via del Municipio, n. 4, 06022 Fossato di Vico (PG), P.IVA e C.F. 00411920549, p.e.c. comune.fossatodivico@postacert.umbria.it - Servizio interessato all’affidamento Affari generali – tel. 0759149523 – p.rogo@comune.fossatodivico.pg.it.

ART. 3 – FINALITA’ E AMBITI DELLA GESTIONE

La Scuola Comunale di Musica si propone la divulgazione della cultura musicale e della formazione attraverso la realizzazione di:

- corsi di propedeutica;
- corsi di indirizzo specialistico che riguardano i seguenti insegnamenti: batteria, canto lirico, canto leggero, chitarra classica, chitarra elettrica, fisarmonica, pianoforte, tastiera elettronica, violino, sassofono, flauto dolce, corsi complementari di teoria ed intonazione ritmica;
- corsi di indirizzo divulgativo canto corale;
- forme di collaborazione con l’Istituto Comprensivo Statale per favorire la diffusione dell’educazione musicale tra gli alunni frequentanti le scuole site nel territorio comunale.

Gli insegnamenti specialistici dovranno avvenire in forma individuale. L’insegnamento specialistico dello strumento sarà affiancato dai corsi di teoria ed intonazione ritmica. Ogni iscritto avrà diritto a 1 lezione settimanale della durata di un’ora.

L’affidamento riguarderà la conduzione didattica, artistica, organizzativa, amministrativa della Scuola di Musica per la quale si richiede:

- la predisposizione del piano formativo;
- l’individuazione dei docenti e del coordinatore didattico-artistico;
- la cura delle iscrizioni ed organizzazione dei corsi;
- rapporti con gli allievi e con le famiglie;
- promozione dell’attività didattica e delle relative attività musicali,
- realizzazione di saggi finali.

Il Regolamento della Scuola Comunale di Musica di Fossato di Vico è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 30/06/2015 ed è applicabile alla presente procedura di appalto.

ART. 4 – DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto ha durata annuale a partire presumibilmente dal 14/11/2022 e fino al 31/05/2023 e si riferisce all'anno scolastico 2022/2023.

La stazione appaltante, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D.Lgs. 50/2016, si riserva sin da ora la possibilità di dare avvio al servizio anche in pendenza di sottoscrizione del relativo contratto.

ART. 5 – AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo dell'appalto, per l'intero periodo contrattuale, viene stimato in € 18.900,00 oltre IVA ai sensi di legge.

L'importo di € 18.900,00 è parametrato su una attività didattica di 7 mesi, sulla rilevazione della media delle iscrizioni negli ultimi anni (30 iscritti), per un corrispettivo di € 90,00/mese (IVA esclusa) per ciascun iscritto.

L'importo di cui sopra deve intendersi comprensivo e compensativo di tutti gli oneri per lo svolgimento del servizio oggetto dell'affidamento.

Il corrispettivo unitario di € 90,00/mese costituisce la base d'asta soggetta a ribasso nella procedura negoziata per l'affidamento.

ART. 6 - CORRISPETTIVO

Il corrispettivo per lo svolgimento del servizio verrà calcolato sulla base delle effettive iscrizioni tenendo conto del ribasso effettuato in sede di procedura negoziata.

Qualora le iscrizioni per l'anno scolastico 2022/2023 risultassero inferiori alla media rilevata (30 iscritti), all'affidatario verrà comunque corrisposto il solo importo risultante dall'applicazione del prezzo offerto in sede di procedura negoziata relativo all'effettivo numero degli iscritti.

ART. 7 – TIPOLOGIA DELLE ATTIVITA'

L'affidatario avrà l'obbligo di:

1. curare tutte le funzioni di segreteria, di iscrizione scolastica, di formazione dei corsi ed elaborazione degli orari;
2. assicurare mediante proprio personale lo svolgimento di tutte le funzioni amministrative necessarie per il buon andamento dell'attività scolastica;
3. mettere a disposizione, a proprio carico, gli strumenti musicali, le strumentazioni elettroniche ed informatiche, materiale per didattica musicale, di cui al successivo **art. 9**;
4. assicurare la disponibilità di personale docente in numero sufficiente in relazione ai corsi istituiti, in possesso del diploma di Conservatorio e di tutti i requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni di legge. Il personale, per qualsiasi causa assente dal servizio, dovrà essere sostituito con altro in possesso dei requisiti sopra descritti;
5. assicurare la presenza della figura di un coordinatore della scuola con compiti di direzione e di coordinamento didattico-artistico;
6. collaborare per quanto possibile con l'Istituto Comprensivo Statale per favorire la diffusione dell'educazione musicale tra gli alunni frequentanti le scuole site nel territorio comunale;
7. realizzare alla fine dell'anno scolastico un saggio pubblico per verificare il livello di formazione acquisita.

ART. 8 – REQUISITI DEL PERSONALE DOCENTE

Gli insegnanti dovranno essere in possesso del diploma specifico rilasciato da un Conservatorio Musicale o da Istituto Musicale pareggiato, unitamente all'esperienza maturata sia nel campo didattico che in quello artistico.

Il Coordinatore didattico-artistico dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) diploma di strumento rilasciato da un Conservatorio Musicale o da Istituto Musicale pareggiato;
- b) esperienza professionale di incarichi di direttore e/o Coordinatore didattico-artistico.

ART. 9 – STRUMENTI MUSICALI E ATTREZZATURE:

L’Affidatario dovrà mettere a disposizione, a proprio carico, i seguenti strumenti musicali e attrezzature:

- n. 1 pianoforte;
- n. 1 tastiera elettronica;
- n. 1 batteria per adulti;
- n. 1 batteria per bambini;
- n. 1 chitarra classica;
- n. 2 chitarre elettriche;
- n. 1 violino;
- n. 1 fisarmonica;
- sistema di amplificazione;
- n. 2 microfoni;
- n. 4 leggit;
- n. 1 stereo lettore CD;
- n. 1 PC per didattica musicale;
- spartiti e CD.

ART. 10 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA

Per partecipare alla procedura gli operatori economici concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

Requisiti di ordine generale:

- assenza motivi di esclusione di cui all’art. 80 D. Lgs. 50/2016;
- assenza del divieto a contrattare con la Pubblica Amministrazione, previsto dall’art. 53, comma 16-ter D. Lgs. 165/2001.

ART. 11 - TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Tutti gli operatori economici interessati, che siano muniti dei necessari requisiti, sono invitati a presentare una segnalazione di interesse a partecipare alla procedura esclusivamente mediante compilazione dell’allegato modulo di richiesta.

Le manifestazioni di interesse, redatte secondo il modello ALLEGATO A.1) dovranno pervenire al Comune di Fossato di Vico, entro le ore **12:00** del giorno **07 NOVEMBRE 2022**, esclusivamente tramite PEC all’indirizzo: comune.fossatodivico@postacert.umbria.it o con presentazione all’Ufficio Protocollo del Comune di Fossato di Vico sito in Fossato di Vico - Via Municipio n. 4, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno di scadenza. Ai fini dell’ammissione farà fede unicamente l’orario di arrivo desumibile dalla ricevuta di avvenuta consegna della p.e.c. alla casella sopraindicata o dal timbro del servizio accettante.

Nel messaggio l’oggetto della p.e.c. e dell’esterno della busta, nel caso di consegna a mano, deve riportare la seguente dicitura: “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA SCUOLA COMUNALE DI MUSICA DI FOSSATO DI VICO – ANNO SCOLASTICO 2022/2023”.

Il recapito del materiale rimane ad esclusivo rischio del mittente.

Non saranno ammesse le manifestazioni di interesse pervenute oltre il limite temporale sopra citato o trasmesse in altre modalità.

ART. 12 - PROCEDURA DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI

L’esame delle manifestazioni di interesse pervenute si svolgerà successivamente alla scadenza del termine fissato all’articolo 11 del presente Capitolato, e verrà redatto un elenco con tutte le domande ammesse, che verranno numerate in ordine del protocollo di arrivo.

L'Amministrazione, trascorso il termine sopra indicato per la presentazione delle manifestazioni di interesse, inviterà 5 ditte, tra tutte le ditte manifestanti interesse e possedenti i requisiti, a formulare un preventivo finalizzato al successivo affidamento diretto del servizio ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a) L. 120/2020.

E' facoltà del Comune procedere all'affidamento anche nel caso della presentazione di una sola manifestazione di interesse.

In caso di raggruppamenti temporanei la richiesta di preventivo verrà inviata all'impresa designata quale Mandataria.

Nel caso di presentazione di un numero di manifestazioni di interesse in numero superiore a 5, l'amministrazione procederà a un sorteggio che avverrà in seduta pubblica presso la sede comunale in data 07 Novembre 2022 ore 13:00.

ART. 13 – TARIFFE E PROVENTI DELLA GESTIONE

Le tariffe da applicare agli utenti residenti e non residenti nel Comune di Fossato di Vico per i corsi sono stabilite dall'Amministrazione comunale che provvederà a riscuotere direttamente i proventi.

ART. 14 - OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIO

L'affidatario si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e/o soci lavoratori, in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e assicurazioni sociali, sicurezza, assumendo a proprio carico tutti gli obblighi relativi.

L'affidatario si impegna, altresì, ad effettuare nei confronti dei propri dipendenti, occupati nelle prestazioni oggetto della presente gestione, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro collettivi applicabili, alla data della stipula del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni e, in generale, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località.

L'affidatario si obbliga a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci.

I suddetti obblighi vincolano l'affidatario anche nel caso in cui non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

Il Comune di Fossato di Vico si riserva la facoltà di verificare il rispetto di tali adempimenti anche attraverso la richiesta del DURC.

L'affidatario è tenuto a garantire il rispetto delle norme antipedofilia, attraverso l'acquisizione del certificato penale del casellario giudiziario (certificato antipedofilia) del personale che si intende impiegare, così come disposto dall'art. 25 bis del DPR 313/2002, integrato dall'art. 2 del D.Lgs n. 39 del 4/3/2014 in attuazione della Direttiva 2011/93 dell'Unione Europea, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile.

ART. 15 – RESPONSABILITA' DELL'AFFIDATARIO

L'affidatario è responsabile:

- a) dell'inosservanza di tutte le prescrizioni e divieti stabiliti dalle leggi, dai regolamenti e, volta per volta, dalle autorità competenti; nonché dalle normali regole di prudenza per evitare incidenti, danni o infortuni.
- b) della buona conservazione e dell'efficienza degli arredi e degli eventuali danni causati durante l'utilizzo della struttura stessa anche arrecati da terzi.

L'affidatario è responsabile di ogni infortunio e/o danno che potesse derivare al Comune ed ai terzi nell'espletamento dei servizi assunti in base al presente capitolato. L'affidatario risponderà direttamente di ogni danno che, per fatto proprio o dei suoi dipendenti, possa derivare al Comune ed ai terzi.

Per tutto lo svolgimento del servizio e in ogni fase del medesimo, l'affidatario solleva l'Amministrazione Comunale da ogni e qualsiasi responsabilità.

L'affidatario è obbligato, prima della sottoscrizione del contratto, a stipulare, oppure a dimostrare di aver già stipulato, una polizza assicurativa RCT e RCO a copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile e dei propri operatori nello svolgimento delle prestazioni oggetto del presente appalto, avente un massimale unico almeno **pari ad € 2.000.000,00**.

ART. 16 – STIPULA DEL CONTRATTO

Il rapporto tra il Comune di Fossato di Vico e l'affidatario si perfeziona con la stipula del contratto nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 32, comma 14, del D.lgs. 50/2016, trattandosi di affidamento di importo inferiore ai 40.000 euro.

Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipula dello stesso sono ad esclusivo carico dell'affidatario.

Art. 17 – CAUZIONE DEFINITIVA

Al momento della stipula del contratto, l'affidatario dovrà costituire la “garanzia definitiva” di cui all'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, pari al 10% dell'ammontare netto del contratto, mediante fidejussione bancaria o assicurativa nei modi previsti dalla legge. L'importo contrattuale su cui calcolare la percentuale di cauzione è dato dall'importo annuo di cui al precedente **art. 5**, al netto del ribasso offerto.

La fidejussione bancaria o assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni dalla semplice richiesta scritta della stazione appaltante, nonché la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 195, comma 2, del codice civile.

La cauzione definitiva è prestata a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, dell'eventuale risarcimento dei danni, nonché del rimborso delle spese che l'Amministrazione dovesse eventualmente sostenere per fatti imputabili all'affidatario.

Resta ferma la possibilità di agire per maggiori danni.

Qualora il Comune debba avvalersi della cauzione, in tutto o in parte, l'affidatario è obbligato a reintegrare la cauzione stessa entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta dell'Amministrazione, pena la risoluzione del contratto per inadempimento.

ART. 18 – PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO

Il corrispettivo, calcolato sulla base delle effettive iscrizioni tenendo conto del ribasso effettuato in sede di procedura negoziata, sarà erogato ogni bimestre entro 30 giorni dal ricevimento di apposita fattura.

ART. 19 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'affidatario assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al contratto relativo al presente appalto ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, impegnandosi altresì alla comunicazione di cui al comma 7 del medesimo articolo.

ART. 20 - CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

Sono vietati il subappalto e la cessione del contratto, pena la risoluzione del contratto stesso.

ART. 21 - NORME IN MATERIA SICUREZZA

Trattandosi di servizi da natura artistica e culturale, non è stato predisposto il DUVRI in quanto non esistono rischi derivanti da possibili interferenze secondo le modalità di strutturazione del servizio che viene svolto in una parte di immobile autonoma. Gli oneri per la sicurezza sono pari a zero.

Sono a carico dell'affidatario, quale datore di lavoro, tutti gli oneri e obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

ART. 22 - CONTROLLI SULLA GESTIONE DEL SERVIZIO

Il Comune si riserva la facoltà di effettuare, direttamente tramite proprio personale, controlli al fine di verificare che il servizio venga svolto con la massima diligenza e attenzione.

ART. 23 - PENALI

Qualora l'affidatario esegua la prestazione in modo non conforme a quanto previsto nel presente capitolato, l'Amministrazione, previa contestazione scritta, applicherà una penale a carico dell'impresa, in ragione della gravità delle inadempienze nella misura qui di seguito descritta.

Penale pari a € 100,00 per accertati comportamenti inadeguati e insoddisfacenti del personale;

Penale pari a € 150,00 per mancata sostituzione di un operatore;

Penale pari a € 200,00 per mancata apertura.

Nel caso di inadempienze gravi e/o ripetute è fatta salva per l'Amministrazione la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, incamerando la cauzione definitiva e salvo l'ulteriore risarcimento del danno.

ART. 24 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Oltre a quanto genericamente previsto dall'art. 1453 del Codice civile per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi del 1456 c.c.le seguenti fattispecie:

- a) mancato rispetto del Codice di Comportamento nazionale di cui al D.P.R. 62/2013 e del Codice di Comportamento del Comune di Fossato di Vico;
- b) grave negligenza nell'esecuzione del servizio;
- c) perdita da parte dell'affidatario dei requisiti per l'esecuzione del servizio quali il fallimento, il concordato preventivo, stato di liquidazione ecc., la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che impediscono la capacità a contrattare con la P.A.;
- d) mancata reintegrazione della cauzione entro i termini di cui al precedente **art. 17**;
- e) cessione totale o parziale del contratto;
- f) inosservanza delle norme di legge relative alla sicurezza e di ogni altra norma relativa ai rapporti con il personale dipendente, mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e integrativi locali, nonché di quanto previsto a proposito nel capitolato;
- g) gravi danni prodotti a beni, impianti e attrezzature di proprietà del Comune;
- h) mancata ottemperanza alle prescrizioni dell'Amministrazione Comunale in conseguenza dei rilievi effettuati dai soggetti incaricati;
- i) interruzione non motivata dei servizi ovvero gravi ritardi o inadempienze tali da causare disservizi e/o danni;
- j) impiego di personale in numero o con qualifiche non sufficienti a garantire il livello di efficienza dei servizi.
- k) mancato rispetto delle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010;
- l) nei casi indicati **dall'art. 25** del presente disciplinare;
- m) nelle altre ipotesi previste dalla legge.

In ogni caso il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito di comunicazione all'affidatario da parte dell'Amministrazione comunale con lettera raccomandata o tramite p.e.c.

La risoluzione del contratto non pregiudica, da parte dell'Amministrazione comunale, il diritto di risarcimento per i danni subiti.

In caso di risoluzione del contratto il Comune affiderà il servizio a terzi per il periodo di tempo occorrente per procedere a nuovo affidamento del servizio, attribuendone i costi maggiori all'affidatario.

Il Comune in caso di risoluzione del contratto, potrà anche rivalersi sul deposito cauzionale prestato per:

- far fronte alle spese conseguenti al ricorso a terzi soggetti, necessario per limitare gli effetti dell'inadempimento ed impedire l'interruzione del servizio;
- coprire le spese di indizione di una nuova gara per il nuovo affidamento del servizio.

ART. 25 – RECESSO

Ai sensi dell'articolo 1, comma 13, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, qualora nel corso della durata del contratto sopravvenisse una Convenzione Consip con condizioni migliorative a quelle del contratto di cui alla presente procedura, il Comune si riserva la facoltà di rinegoziare il contratto medesimo o di recedere dallo stesso alle condizioni stabilite nel sopra richiamato articolo.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di revocare la procedura di affidamento in qualsiasi momento, di non avviare l'attività scolastica e/o di non attivare uno o più dei corsi sopra elencati in relazione al numero degli iscritti ed alle esigenze organizzative, nonché per motivazioni di ordine finanziario. Il Comune di Fossato di Vico si riserva, altresì, la facoltà di recedere in qualsiasi momento dal contratto per ragioni di interesse pubblico previa formale comunicazione all'affidatario con preavviso non inferiore a 60 giorni. In tal caso l'affidatario avrà diritto al solo pagamento delle prestazioni correttamente eseguite con la esclusione del riconoscimento di ogni eventuale ulteriore onere a qualsiasi titolo richiesto, con ricevuta di ritorno o tramite PEC, all'indirizzo comunicato dall'affidatario.

ART. 26 - OBBLIGHI DEL COMUNE

Il Comune di Fossato di Vico si impegna a mettere l'affidatario in grado di svolgere correttamente i servizi sopra specificati, fornendo tutte le istruzioni e le indicazioni operative di propria competenza.

Sono a carico del Comune le spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile.

ART. 27 - FORO COMPETENTE

In caso di controversie competente sarà il Foro del Tribunale di Perugia con esclusione della competenza arbitrale.

ART. 28 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali dell'affidatario saranno oggetto di trattamento informatico o manuale da parte del Comune appaltante, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), per i soli fini inerenti il presente appalto.

I trattamenti di detti dati, pubblicizzati in sede di aggiudicazione o di eventuale contenzioso, avverranno nelle misure e con i limiti stabiliti dalla normativa vigente. In ogni caso, in relazione ai dati forniti, l'Impresa potrà esercitare i diritti di cui agli artt. 15, 16, 17, 18, 19 e 21 del GDPR 2016/679.

L'affidatario è responsabile ai sensi del GDPR 2016/679 per il trattamento dei dati personali di proprietà di questo Comune che lo stesso sia chiamato a trattare in relazione al servizio di cui al presente atto.

4. Nel trattamento di tali dati lo stesso si obbliga a:

- rispettare le misure di sicurezza previste dalla legge;
- informare prontamente il Comune di Fossato di Vico di ogni questione rilevante ai fini della legge;
- distruggere i dati personali alla cessazione del trattamento degli stessi, provvedendo alle formalità di legge e dandone comunicazione al Titolare, procedendo altresì all'aggiornamento del Registro dei dati e trattamenti;
- dare istruzioni e verificare la corretta elaborazione dei dati personali;
- eseguire gli obblighi del GDPR 2016/679.

Il trattamento dei dati dovrà sempre avvenire mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza e può essere effettuato anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.

ART. 29 - RINVIO A NORME

Per quanto non previsto nel presente capitolato, si fa riferimento a quanto stabilito dalle norme vigenti in materia.

ART. 30 – CODICE DI COMPORTAMENTO

Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. 62/2013 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165), il soggetto affidatario, tramite i propri operatori, è tenuto al rispetto degli obblighi di condotta previsti nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, nonché del Codice di comportamento del Comune di Fossato di Vico approvato con Delibera di Giunta comunale n. 10 del 11/02/2015.

ART. 31 – CLAUSOLA DI LEGALITA'

1. Il contraente si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa.

Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici dipendenti o amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.

2. La Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317c.p., 318c.p., 319c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.”.

3. L'esercizio della potestà risolutoria di cui ai precedenti commi 1 e 2 da parte del Comune di Fossato di Vico è subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione.